Vn 1 1527353

30

Vienna li 28 Febbrajo 1823.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA,
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Considerando, che l'antico corpo degl'invalidi di Sicilia e l'altro di Napoli sono amministrati con sistemi dissoni, perchè si formarono in epoche ed in circostanze differenti.

Essendo indispensabile d'altronde, dopo le ultime emergenze, lo riordinare ancora questi due corpi sottoponendoli a leggi uniformi e proprie del loro istituto.

Considerando infine, che se da una parte è nel diretto interesse dello Stato l'accorrere con dignità e gratitudine alla sussistenza dei suoi benemeriti difensori, incapaci di procacciarsela in altro modo o per vecchiezza, è poi nel dovere precipuo dello Stato medesimo lo accordare simili beneficenze al bisogno positivo, alla fedeltà senza macchia, ed al vero merito.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue;

ARTICOLO I.

L'annesso Regolamento per le due Reali Case d'invalidi da stabilirsi nel nostro Regno delle due Sicilie è approvato, e si porrà in osservanza a contare dal 1. Luglio corrente anno.

Digitized by Google

A R T. 2.

Alla suddetta epoca il corpo degl' invalidi di Napoli diventerà la prima Real Casa de' medesimi, e quello di Sicilia la seconda, previe le discipline che quì appresso si prescrivono.

A R T. 3.

Il nostro Ministro Segretario di Stato Guerra e Marina c' inoltrerà sollecitamente le proposte per gl' individui da addirsi alle due Reali Case con Nomina Regia.

A R T. 4.

L' Ispettore degl'invalidi coll' intervento dell' Ordinatore Commessario del Re passerà una rivista di rigore individuale al corpo degl' invalidi di Napoli, rimettendone i risultamenti al detto Ministro in tre classi cioè:

1.° Per quelli che essendo muniti delle circostanze volute dal nuovo regolamento dovranno di dritto far parte della prima Real Casa.

2. Per quelli che essendo tuttavia nello Stato di poter prestar un servizio sedentaneo passeranno a' Veterani.

3.° E per gli ammogliati da passare a' veterani suddetti, nel qual corpo sarà loro liquidata la corrispondente pensione di ritiro, se la vogliono, o se non potranno prestare veruno servizio.

A R T. 5.

Altra rivista d' ispezione si farà agl' invalidi di Sicilia da quel Comandante Generale delle armi assistito dal Commessario del Re.

Siccome in detto corpo esistono nella maggior parte gl' individui usciti al ritiro, perchè colà non esistea nè monte vedovile separato, nè gran libro come in Napoli, esso Generale così ne farà due classi, inviandone i relativi risultamenti al riferito Ministro, cioè;

1.° Per quelli che essendo celibi o vedovi senza figli vogliono entrare nella seconda Real Casa.

2.° E per gli ammogliati, o pe' celibi, o vedovi senza prole che non bramano entrarvi. Costoro passeranno al seguito de' veterani di Sicilia, per avervi la pensione di ritiro. Questa pensione sarà liquidata sulla presentazione del solo titolo del prest concesso agl' in-

dividui nel passare all' indicato corpo e questo prest istesso goderanno come pensione di ritiro.

A r t. 6.

Per non confondere le operazioni contabili da praticarsi in due locali distanti per questa prima formazione, gl' invalidi di Napoli passeranno alla prima casa, e quelli di Sicilia alla seconda.

In seguito ciascuno potrà domandare il passaggio all' altra casa, che dovrà accordarglisi sulla sua semplice richiesta.

A r t. 7.

Alla suddivisata epoca del primo luglio la così detta vigna di S. Martino cesserà di appartenere al Corpo degl' invalidi di Napoli, e diventerà uno de' cespiti rendenti dell' Orfanotrofio Militare, il quale ne assumerà il possesso come per ogni altra proprietà militare di simil natura.

A r t. 8.

I Nostri Ministri Segretarj di Stato delle Finanze, Guerra e Marina, ed affari di Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato, incaricato delle veci di Presidente del Consiglio de' Ministri.
Firmato, De Medici.

Il Min. Seg. di Stato della Guerra e Marina.
Firmato, Principe della Scaletta.

Per certificato conforme.
Il Consigliere Minis. di Stato incaricato delle veci di Presidente del Consiglio de' Ministri.
Firmato, De Medici.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.
Firmato Scaletta.

DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA.

569734

33.

Digitized by Google

5699739/2

REGOLAMENTO

PER LE

REALI CASE D'INVALIDI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

foglio

Capitolo I. Organico 11
„ II. Doveri ed attribuzioni 15
„ III. Averi in denaro: Vestiario: letti: ed edifizj 16
„ IV. Amministrazione. 21

Digitized by Google

Digitized by Google

REGOLAMENTO

Per le Reali Case d' Invalidi del Regno delle due Sicilie.

CAPITOLO I.

Organico.

Articolo 1.

Nel Regno delle due Sicilie pe' sotto uffiziali e pe' soldati del Reale Esercito meritevoli di riposo, o per ferite riportate in azione o per lunghi ed onorati servizj s' istalleranno due *Reali Case d'Invalidi*, la prima in Napoli, e le seconda in Monreale.

Art. 2.

Queste due Case, dovendosi stabilire per uno scopo unico, andranno in conseguenza soggette alla istessa Ispezione, alle istesse leggi, ed agli stessi sistemi.

Art. 3.

Non si determina il numero degl' Invalidi da ammettersi in detti stabilimenti, perchè deriva dalle circostanze occasionali dell' Armata e degl' individui.

Qualunque però esso siasi, gl'invalidi a misura della loro pro-

venienza saranno costantemente ripartiti a porzioni uguali, cioè quelli della prima Real Casa in quattro compagnie, e quelli della seconda in due.

ART. 4.

I sotto-uffiziali conserveranno per semplice onorificenza i distintivi de' gradi, che aveano nell' armata, dovendo tanto essi che i soldati avere un trattamento uguale nelle rispettive Reali Case stabilite espressamente per premiare i loro particolari servizj prestati in qualsivoglia corpo e con qualunque grado.

ART. 5.

L' ammissione nelle Reali Case degl'invalidi dovrà essere autorizzata con ordini appositi dal Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.

Resterà nella scelta degl' individui il domandarla per la prima, o per la seconda Casa.

Sempre però gli aspiranti dovranno essere adorni de' seguenti requisiti:

1.° Devono avere terminato l' anno sessantesimo di loro età.

2.° Devono aver prestato nell' Esercito di S. M. anni quaranta di servizio effettivo senza interruzione, e senza macchia alcuna.

3.° E devono essere celibi o vedovi senza figli.

Le due prime circostanze saranno dispensate soltanto in favore di coloro, che nell' attualità di servizio abbiano riportato o delle ferite, o delle fratture, o la cecità di entrambi gli occhi, per le quali siano rimasti mutilati o storpj al segno da non potersi procacciare la sussistenza in altro modo.

Digitized by Google

ART. 6.

Per l' amministrazione e per lo regime interno di questi due stabilimenti saranno assegnati.

Alla prima Real Casa.

1. Comandante—Generale o Colonnello. . . .	Per tutto lo stabilimento in generale.
1. Tenente-Colonnello	
1. Maggiore	
1. Quartier-Mastro—Tenente o Sotto-Tenente .	
1. Conservatore—Capitano o Tenente	
2. Cappellani	
1. Chirurgo Maggiore.	
1. Secondo Chirurgo 1	
2. Forieri Maggiori	
4. Capitani	Per le quattro compagnie.
4. Tenenti	
4. Ajutanti sotto-ufficiali.	
12. Fra sergenti e caporali	
4. Tamburi	

39.

Alla seconda Real Casa.

2. Uffiziali Superiori. Lo più elevato o in grado o in rango per Comandante	Per tutto lo stabilimento in generale.
1. Quartier-Mastro Tenente o Sotto-Tenente. .	
1. Conservatore Tenente o Sotto-Tenente. . .	
1. Cappellano	
1. Secondo Chirurgo	
1. Foriere Maggiore	

Rip. 7.

2. Capitani	Per le due compagnie.
2. Tenenti	
2. Ajutanti sotto-uffiziali.	
6. Fra sergenti e caporali	
2. Tamburi	

21.

A r t. 7.

Gli Uffiziali, i Cappellani, ed i Chirurgi dovranno essere muniti di nomina Regia, proponendosi dal Ministro della Guerra fra i più anziani, ed i più meritevoli dell' Armata, non esclusi i Corpi della Guardia Reale.

A r t. 8.

Gli Ajutanti sotto-uffiziali verranno destinati dal detto Ministro, preferendo sempre quelli de' Veterani.

A r t. 9.

I forieri maggiori attesò i doveri della loro carica si sceglieranno fra i più idonei sotto-uffiziali dell'Armata senza aver riguardo all'età.

A r t. 10.

I sergenti, i caporali, ed i tamburi verranno destinati e cambiati secondo le occorrenze dal Ministro suddetto fra quelli al seguito de' Veterani, di cui faranno sempre parte per la percezione de' loro averi.

CAPITOLO II.

Doveri ed attribuzioni.

ART. 11.

Essendo le Reali case d'Invalidi dedicate esclusivamente al riposo, ed al guiderdone dovuto al merito, ed alla buona condotta militare, gl'Invalidi così i più adatti saranno tenuti soltanto alla Guardia di buongoverno del proprio quartiere colle alabarde, alle interne meccaniche di compagnie, ed all'assistenza de' proprj compagni ciechi, stroppj, o mutilati.

ART. 12.

Se da una parte lo stato adopera tutto il possibile riguardo, e si dispendia a giusto titolo per gl'Invalidi, costoro dall'altra dovendo servire di modello a' giovani militari, hanno l'obbligo indispensabile di corrispondere alle paterne e benefiche cure del Sovrano colla morigeratezza de' costumi, coll'esatta osservanza de' precetti religiosi, e colla cieca rassegnazione alle leggi ed ai superiori. Quindi chiunque tra essi mancherà ad uno di questi essenziali doveri, proprj dell'uomo onesto, e del buon soldato, sarà subito espulso dallo stabilimento, ed anche sottoposto a maggiori castighi se occorra.

ART. 13.

Qualunque invalido che si assenta dalla Real casa senza il dovuto permesso, dopo la terza giornata resta escluso di fatto dallo stabilimento.

A R T. 14.

Colui che stando in permesso o non domanda la proroga a tempo debito o più non ritorna al Corpo, resta del pari escluso dalla Real casa; ben inteso che per esservi riammesso dovrà precedere un ordine Sovrano, dopo però aver fatto costare la cagione legittima del suo ritardo, e la cooservazione del suo stato celibe o vedovile.

A R T. 15.

Ogn' invalido, quando lo voglia, potrà ritirarsi io famiglia colla pensione che gli sarebbe corrisposta pria di essere ammesso nella Real casa.

A R T. 16.

Gl' iovalidi che per una rassegna inopinata, per casi di guerra, o per altre ragioni straordinarie si trovassero io concorso con individui di altri Corpi, ne preoderanno la dritta, ed anche a quelli di Casa Reale.

CAPITOLO III.

Averi in denaro. Vestiario. Letti. Edifizj.

A R T. 17.

Gl' individui delle Reali case degl' invalidi saranno pagati con riviste ed aggiusti meosuali sulla prima classe dello Stato Discusso della Guerra, al pari di qualunque altro Corpo. I loro averi saranno.

GRADI.	AL MESE. Soldo.	AL MESE. Sopra-soldo.	OSSERVAZIONI.
	D.	D.	
Comandante.	«	«	Gli averi di seconda classe assegnati dalle tariffe a'rispettivi gradi
Colonnello.	«	«	
Tenente Colonnello.	«	«	
Maggiore.	«	«	
Quartier-Mastro.	«	«	
Conservatore.	«	«	
Cappellano.	«	«	
Chirurgo maggiore.	«	«	
Secondo Chirurgo.	«	«	
Capitano.	«	«	
Tenente.	«	«	
Ajutante sotto-Uffiziale.	16	4	Per vitto, abbigliamento, e casermaggio senz' altro.
Foriere Maggiore.	9	3	
Sergente Maggiore.	«	«	Secondo i loro gradi nel Corpo de'Veterani, di cui fanno parte.
Sergente.	«	«	
Caporale.	«	«	
Tamburo.	«	«	

GRADI.	AL GIORNO. Grana.	AL GIORNO. Decimi.	OSSERVAZIONI.
INVALIDO. Essendo presente in rivista.	22	5	
INVALIDO. Durante il primo permesso.	22	5	
INVALIDO. Durante le proroghe al primo permesso.	«	«	
INVALIDO. Essendo all'Ospedale.	7	5	

Si daranno ducati venti al mese per ispese di rappresentanza al Comandante della prima Real casa, e ducati dieci a quello della seconda.

ART. 18.

Ogn' individuo ammesso al beneficio degl' invalidi, qualunque siasi la sua provenienza o il grado, lascia gli averi che godea, e soltanto la Tesoreria gli abbonerà grana ventidue e mezzo al giorno, le quali il Corpo suddividerà in cinque assegni cioè:

Sussistenza	grana	15
Denaro di saccoccia.	»	2
Vestiario, biancheria e calzatura	»	3
Letti.	»	1,5
Spese generali	»	1
		22,5

I due primi sono individuali, e gli altri si considerano come masse di conto del Governo.

ART. 19.

Nell'assegno di sussistenza vanno compresi il pane ed il fuoco per cuocere l'ordinario. Esso verrà amministrato colle regole e colle proporzioni che anno per anno l'Ispettore sottoporrà all'approvazione del Ministro della Guerra,

ART. 20.

Il denaro di saccoccia si darà intangibilmente agl' invalidi.

ART. 21.

L'assegno di vestiario è destinato al rimpiazzo ed alla riparazione degli effetti.

A R T. 22.

Con quello de' letti si provvederanno e si ripareranno i generi, si cambierà la paglia all' epoche determinate, e si laveranno gli oggetti di biancheria.

A R T. 23.

Dall' assegno delle spese generali si daranno mensualmente.

Al Comandante della prima Casa ducati dodici per ispese di officio della sua diretta corrispondenza, ed a quello della seconda ducati otto.

Ad ogni Capitano ducati quattro per barba, carta, stampe, e registri bisognevoli alle compagnie.

A' Quartier-Mastri per le spese di Officio, cioè a quello della prima casa ducati trenta, ed a quello della seconda ducati quindici.

Ed al conservatore per spese di Officio ducati tre.

Si compreranno ancora i combustibili necessarj alla illuminazione interna dell' edificio, ed allo riscaldo de' cameroni e de' corridoj in tempo d' inverno.

Ed infine si erogheranno tutte le altre minute spese impreviste in servizio degl' invalidi, da doversi però approvare in massima in ogni anno dal Ministro della Guerra.

A R T. 24.

Per ogni invalido che va a ripatriare per un tempo determinato la Tesoreria libererà le grana 22,5 come se fosse presente. Di queste si daranno all' individuo grana 17 per la sussistenza e denaro di saccoccia che sono di sua proprietà, e resteranno in cassa le altre grana cinque e mezzo per gli assegni di vestiario, letti, e spese generali. A tal oggetto l' individuo sarà portato *come presente* nelle riviste mensuali previo certificato di sua esistenza.

L' equivalente di tale spettanza gli sarà anticipata dal Quartier-Mastro per mezzo del proprio Capitano nel momento di partire: ben

inteso che per quel tempo che la Tesoreria niente gli libererà per mancanza del certificato di esistenza, se ne farà il carico all'assegno delle spese generali, quando abuserà del permesso.

ART. 25.

Durante la proroga al primo permesso gl'invalidi non avranno dritto ad alcun emolumento.

ART. 26.

Gl'invalidi infermi verranno curati nell'ospedale militare del luogo con assistenza particolare.

Per ciascuna giornata di ospedalità la Tesoreria abbonerà alla casa grana sette e mezzo, delle quali il corpo s'incaricherà far pervenire all'ammalato giornalmente le grana due di saccoccia, e verserà le rimanenti cinque grana e mezzo agli assegni di vestiario, letti, e spese generali.

ART. 27.

Il vestiario completo di un invalido sarà lo seguente:

1. Mucciglia di tela di olona, o incerata.
1. Giamberga di panno grigio colle asole rosse, e co' bottoni bianchi.
1. Giubba di detto panno per quartiere.
1. Cappotto di panno marrone.
1. Pantalone di panno grigio per l'inverno.
2. Sottocalzoni di tela.
2. Calzabrache di cotone grigio per l'està.
1. Cappello di feltro a tre pizzi.
2. Camice.
1. Bonetto di panno per quartiere.
2. Paja di calzette di cotone, o di filo.
2. Paja di scarpe di vitello.
1. Crovattino di crine con fibbia.

A r t. 28.

I letti saranno ad una piazza con gli scanni di ferro, con un materasso di lana, colle lenzuola, col cuscino di lana, e colle coperte di lana per l' inverno, e di cotone per l' està.

A r t. 29.

Il ramo del Genio provvederà alla fabbrica ed alle riparazioni degli edifizj destinati per case d' invalidi.

I locali dovranno essere asciutti ben ventilati, in un sito ameno con giardino limotròfo.

Le imposte delle finestre avranno i vetri.

Ed infine tutte le parti interne dovranno essere mantenute in buono stato e con decenza.

CAPITOLO IV.

Amministrazione.

A r t. 30.

Le Reali case d' invalidi saranno amministrate colle istesse leggi generali che ogni altro Corpo dell' armata, per le cure e responsabilità di un Consiglio di Amministrazione composto dal,

Per la 1. casa	Comandante.	Presidente.
	Il Tenente Colonnello	Membri.
	Il Maggiore	
	E 2 Capitani più antichi.	
	E dal Quartier-Mastro.	Segretario.

Digitized by Google

Per la 2. casa	Comandante	Presidente.
	L' altro Uffizial Superiore	Membri.
	Il Capitano più antico.	
	E dal Quartier-Mastro	Segretario.

A R T. 31.

I Conservatori avranno l'obbligo ed i dettagli riuniti del vestiario, del Casermaggio, e degli altri magazzini sotto la dipendenza e sorveglianza del Consiglio di Amministrazione.

A R T. 32.

I conti saranno chiusi in ogni mese provvisoriamente dal Consiglio di Amministrazione, ed in ogni anno definitivamente dal proprio Ispettore. Laddove costui qualche anno non possa ciò fare per la seconda casa, il Ministro di Guerra delegherà colà un Generale o Colonnello per la rivista d'ispezione, i di cui risultati si passeranno sempre all' Ispettore per comprenderli ne'suoi quadri generali.

A R T. 33.

Due funzionarj del Corpo amministrativo saranno addetti per Commessarj del Re nelle due case d' invalidi, un Ordinatore cioè nella prima casa, ed un Commessario di Guerra nella seconda.

Essi interverranno nelle chiusure provvisorie e definitive delle contabilità interne, nella celebrazione de' contratti, ed in tutti gli oggetti che riguardano l' amministrazione.

Il loro dovere essenziale è di vegliare per l' interesse della legge, all' esatta applicazione de' regolamenti ad ogni caso, e di fiscalizzare se qualunque specie di spese sia autorizzata nelle forme, e documentata legalmente.

Digitized by Google